



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3870/2022 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa
da

PONZI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Felice;

contro

I.N.P.S., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Con ricorso depositato in data 1.12.2022, Ponzi Paolo conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Inps deducendo di essere titolare di pensione di vecchiaia ordinaria -VOCUM n°

06700503- erogata da INPS, dalla quale, a far data dal settembre 2018, l'Istituto previdenziale stava trattenendo l'importo di 154,00 mensili fino alla concorrenza di €. 30.456,6 a titolo di contributi omessi dal 01.05.1992 al 30.09.1992.

Censurata l'illegittimità di tale trattenuta, poiché a suo dire operata in violazione del limite vitale normativamente prescritto, concludeva chiedendo la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 8.708,00 (o della somma maggiore o minore che accertata in giudizio) oltre interessi moratori e legali come per legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, vinte le spese di lite da distrarsi.

Si costituiva in giudizio l'Inps resistendo al ricorso e chiedendone l'integrale reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.

Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza (celebrata con modalità di trattazione cartolare come in epigrafe indicato) e, all'esito della stessa, definita mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.

Per il recupero dei crediti dell'Inps mediante trattenuta mensile sulla pensione si applica la disciplina speciale dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che pone il limite del "trattamento minimo", quale importo della pensione non tangibile dalla trattenuta, nel senso che la trattenuta di 1/5 deve comunque fare salvo l'importo della pensione pari al trattamento minimo.

Tale norma infatti prevede: *"Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".*

Si tratta di una norma speciale che stabilisce per il recupero dei crediti di cui è titolare l'Inps: la limitazione del recupero entro 1/5 della somma delle pensioni in pagamento; la salvaguardia del trattamento minimo; il recupero dell'indebito senza l'applicazione di interessi, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Tanto premesso, nella specie le trattenute effettuate dall'Istituto rispettano il trattamento minimo intangibile -che nell'anno in corso è di euro 614,77, minore per quelli precedenti- e non sono eccedenti 1/5 della pensione complessiva.

L'Inps, infatti, a titolo esemplificativo, ha documentato che il rateo di pensione di maggio del 2023 è di euro 780,57, mentre la trattenuta è pari a Euro 154,00, dunque, il trattamento minimo è stato salvaguardato.

Di contro, il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, previsto dall'art. 545 c.p.c., VII comma richiamato dalla difesa della ricorrente, secondo cui: "*Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge*", non trova applicazione alle trattenute sulla pensione, in quanto l'articolo in parola detta norme in tema di *pignoramento presso terzi*, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel capo III del titolo II del terzo libro intestato "*Dell'espropriazione presso terzi*", e dal dato testuale della norma che fa espresso riferimento al pignoramento. Lo stesso articolo 23 del D.L. n. 83/2015, che ha introdotto il comma VII dell'art. 545 c.p.c., nell'individuare il termine iniziale di efficacia della nuova norma fa riferimento alle *procedure esecutive* iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà opera, quindi, solo allorquando il creditore -diverso dall'Inps- notificchi all'Istituto un pignoramento presso terzi, laddove l'Inps. è il terzo pignorato.

Ne discende, quindi, il rigetto del ricorso.

Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- **rigetta** il ricorso
- **dichiara** irripetibili le spese di lite.

Latina, 22 febbraio 2024

Il Giudice
Umberto Maria Costume